

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-10-2001 (punto N. 33)

Delibera N.1155 del 22-10-2001

Proponente

**ENRICO ROSSI** 

## DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile:Laura Tramonti

Estensore: Loredano Giorni

Oggetto:

Indirizzi applicativi per la realizzazione di progetti concernenti l'assistenza farmaceutica.

Presidente della seduta: CARLA GUIDI Segretario della seduta: SUSANNA CENNI

Presenti:

TITO BARBINI PAOLO BENESPERI CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI ANGELO PASSALEVA

ALLEGATIN°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato
В	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

## STRUTTURE INTERESSATE:

*Tipo* Denominazione

Dipartimento - A.Ex.Dip.

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

SOLIDARIETA'

*Note*:

## ALLEGATO A – INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE E PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RISPARMIO

- 1. Gli obiettivi da conseguire nell'ambito dei progetti sono da ricercare nel miglioramento del percorso assistenziale attraverso:
  - la fruizione ottimale dell'assistenza farmaceutica, da erogare in forma coordinata, appropriata e tempestiva nell'ambito delle prestazioni sanitarie assistenziali;
  - l'utilizzo appropriato delle risorse, perseguendo gli obiettivi di sviluppo dello stato di salute della popolazione e quelli generali e specifici di risparmio, previsti dalla precedente deliberazione n. 700 del 26 giugno 2001.
- 2. Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, le Aziende sanitarie adottano, con il procedimento di seguito indicato, progetti che interessano il personale impegnato nelle specifiche azioni, con impiego di risorse finanziarie entro il limite massimo del 10 % del costo complessivo dei farmaci consegnati, nell'ambito dei programmi di risparmio e di sviluppo dell'appropriatezza del percorso assistenziale contenuti nei progetti medesimi.
- 3. I progetti hanno, di norma, una durata annuale ed il personale medico si impegna a ridurre la prescrizione farmaceutica su ricettario regionale, almeno nel limite indicato al punto 4) della deliberazione sopra richiamata; per la presente annualità tale limite è rapportato al periodo di attuazione dei progetti.
- 4. I progetti contemplano modalità di impegno delle risorse di cui al punto 2), correlate al grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato al punto 3).
- 5. I progetti sono concordati con le OO.SS. aziendali della dirigenza medica e sanitaria; ove tali progetti prevedano il coinvolgimento di ulteriore personale, le Aziende sanitarie provvedono tramite apposite intese sindacali con le rispettive organizzazioni aziendali.
- 6. I rapporti economici tra le Aziende sono regolati attraverso:
  - a) una rilevazione mensile dei volumi di scambio finanziario tramite l'apposito modello Allegato A1, relativo ai farmaci distribuiti in relazione alla residenza degli assistiti. Il modello deve essere inviato alla Regione Toscana Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione. La rilevazione deve essere dedotta dal flusso informativo di cui alla lettera b). Le Aziende USL dovranno riportare su tale allegato anche i dati relativi ai farmaci forniti ai propri residenti;
  - b) la rilevazione con metodo informatizzato, utilizzando l'apposito tracciato record SPA previsto nell'ambito dei FLUSSI.DOC, dei dati relativi ai farmaci erogati, assicurandone l'accesso alla Regione e alle altre Aziende sanitarie con le modalità previste;
  - c) gli importi finanziari di cui alla lettera a) saranno calcolati sulla base dell'effettivo costo di acquisto e, ove non diversamente concordato tra le singole Aziende sanitarie, sarà applicata una maggiorazione del 10%;
  - d) la compensazione finanziaria in ambito regionale tra le singole Aziende avviene direttamente entro 30 giorni dalla trasmissione della rilevazione di cui alla lettera a).
- 7. Le Aziende sanitarie inviano al Dipartimento regionale relazioni trimestrali sull'attuazione dei suddetti progetti, per le conseguenti valutazioni da parte della Giunta regionale.

## Allegato A1 - MODELLO DI RILEVAZIONE MENSILE DEI FARMACI EROGATI DIRETTAMENTE DALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

AZIENDA SANITARIA	
MESE DI	ANNO

AZIENDE USL	n. confezioni fornite	Importo
AZIENDA USL 1 di MASSA e CARRARA		
AZIENDA USL 2 di LUCCA		
AZIENDA USL 3 di PISTOIA		
AZIENDA USL 4 di PRATO		
AZIENDA USL 5 di PISA		
AZIENDA USL 6 di LIVORNO		
AZIENDA USL 7 di SIENA		
AZIENDA USL 8 di AREZZO		
AZIENDA USL 9 di GROSSETO		
AZIENDA USL 10 di FIRENZE		
AZIENDA USL 11 di EMPOLI		
AZIENDA USL 12 di VIAREGGIO		
EXTRAREGIONALI		
Totali		

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento dell'8 agosto 2001 recante "Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria";

Vista la propria delibera n. 698 del 26 giugno 2001 avente ad oggetto "Informazione scientifica sui farmaci nei presidi e servizi delle Aziende sanitarie. Direttive alle Aziende sanitarie sulle modalità di espletamento.";

Vista la propria delibera n. 699 del 26 giugno 2001 avente ad oggetto "Assistenza farmaceutica ai pazienti nella fase di dimissione dai presidi sanitari. Direttive ai Direttori generali delle Aziende sanitarie";

Vista la propria delibera n. 700 del 26 giugno 2001 avente ad oggetto "Obiettivi di spesa per l'assistenza farmaceutica dell'anno 2001. Direttive";

Visto il decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001 relativo a "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";

Visti gli esiti degli incontri con i direttori Generali delle Aziende sanitarie del 20 settembre 2001 e 2 ottobre 2001 convocati rispettivamente con note a protocollo n.105/26027/06.02.04 del 17 settembre 2001 e n. 105/26902/06 del 26 settembre 2001;

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

a voti unanimi

## **DELIBERA**

- Sono approvati gli indirizzi di cui agli allegati al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante del medesimo: "Allegato A – Indirizzi per la realizzazione di progetti per il miglioramento della prestazione assistenziale e per il conseguimento di obiettivi di risparmio" e "Allegato B – Direttive per la regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci nei presidi e servizi delle aziende sanitarie";
- 2. In relazione alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del punto 6) dell'Allegato A, che stabilisce la regolazione dei rapporti economici fra le aziende sanitarie in via diretta attraverso l'apposito modello mensile Allegato A1 sulla base di dati analitici desumibili dal tracciato record SPA nell'ambito dei FLUSSI.DOC, nel caso in cui su base annua si verifichino delle incongruenze tra i dati contabili e quelli della rilevazione analitica, il Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà impartirà apposite direttive per definire i flussi compensativi, considerando cogente il flusso analitico;
- 3. I direttori Generali delle Aziende sanitarie sono incaricati di mettere in atto le iniziative ritenute necessarie per dare la più ampia e completa attuazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b, della L.R. 9/95 è pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul BURT ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18/96.

LG/gp

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile LAURA TRAMONTI

> Il Coordinatore MARIO ROMERI

## ALLEGATO B – DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUI FARMACI NEI PRESIDI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE

- 1) Le Aziende sanitarie regionali adottano il Regolamento in argomento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione. Il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
  - a) individuazione degli spazi adibiti all'informazione scientifica e loro modalità di utilizzo;
  - b) definizione di procedure per l'accreditamento degli informatori scientifici, utilizzando almeno gli elementi conoscitivi riportati nel modello **Allegato B1**;
  - c) determinazione di procedure di accesso alle proprie strutture e di registrazione degli informatori scientifici:
  - d) adozione di norme per le modalità di stesura da parte dell'Azienda, su proposta dei direttori di unità operative, di un calendario contenente la cadenza del suo aggiornamento, le modalità di diffusione del medesimo agli operatori sanitari e di comunicazione alle industrie farmaceutiche, nonché l'oggetto dell'informazione. Per le attività non programmabili legate ad esigenze conoscitive particolari, vanno disciplinate specifiche procedure d'accesso;
  - e) obbligo e modalità di comunicazione al direttore sanitario, da parte di qualsiasi dipendente, sulle iniziative di collaborazione con l'industria farmaceutica:
  - f) determinazione delle modalità di collaborazione da parte dell'Azienda sanitaria alle iniziative da avviare con le direzioni mediche e il servizio scientifico delle industrie farmaceutiche:
  - g) definizione di programmi aziendali di aggiornamento del personale sanitario su proposta dei direttori di Unità Operativa, prevedendo anche momenti di coinvolgimento degli informatori scientifici;
  - h) espresso richiamo al divieto di informazione scientifica attuata secondo modalità non disciplinate dal regolamento.
  - 2) Il Regolamento viene concordato con le OO.SS. aziendali mediche, sentite le rappresentanze provinciali dell'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco AIISF e gli ordini dei medici competenti per territorio.
  - 3) Il Regolamento ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà entro 10 giorni dalla loro adozione. Il monitoraggio degli effetti della regolamentazione dell'informazione scientifica è affidato ad un gruppo di lavoro costituito dal coordinatore del dipartimento regionale, dalle OO.SS. mediche del SSN di livello regionale e da una rappresentanza dell'AIISF.
  - 4) Fino alla data di adozione del Regolamento, i direttori generali delle Aziende sanitarie sono tenuti a non assumere nuove forme di collaborazione con le industrie farmaceutiche nell'ambito formativo ed informativo.

# ALLEGATO B1 – MODELLO DI RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI

AI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA
Г., ., .,
II sottoscritto
Legale rappresentante dell'Industria farmaceutica
Chiede l'accesso dei seguenti Informatori Medico Scientifici:
A)
Dott.
Linea informativa
Titoli scientifici
Tipologia del rapporto
B)
Dott.
Linea informativa
Titoli scientifici
Tipologia del rapporto
(c)
Dott.
Linea informativa
Titoli scientifici
Tipologia del rapporto
Tipologia del Tapporto
Aree tematiche di particolare interesse :
a)
b)
c)